

COMUNE DI  
CELLE LIGURE

PROVINCIA  
DI SAVONA

Via S. Boagno 11  
17015 - CELLE LIGURE  
Tel. 019/99801  
Fax 019/993599  
info@comune.celle.sv.it  
www.comune.celle.sv.it

COPIA



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 05 del 4 aprile 2014

**Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Approvazione.**

L'anno duemilaquattordici, addì quattro del mese di aprile, alle ore 21,00 presso la Sala Consiliare.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **ORDINARIA**, ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N.	CONSIGLIERI		PRESENTE	ASSENTE
1	ZUNINO	RENATO	SI	
2	CHIERRONI	LUIGI	SI	
3	BARLO	STEFANO		
4	ZUNINO	REMO	SI	SI
5	RUGGIERO	FRANCESCA	SI	
6	ROMANO	CARLO	SI	
7	MORDEGLIA	CATERINA	SI	
8	GUASTAVINO	PAOLO	SI	
9	REBAGLIATI	GLORIA	SI	
10	VALLERGA	PIETRO	SI	
11	PESCIO	NICOLO'	SI	
12	CONTINI	ALFONSO	SI	
13	BERTOLDI	LUIGI		SI
14	BELTRAME	MARCO	SI	
15	VENTURINO	CARLA	SI	
16	D'ANNA	PAOLO	SI	
17	MINUTO	LUCA	SI	
TOTALE			15	02

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Enrichetta Boschi, la quale ha già fatto l'appello nominale con le risultanze di cui sopra.

Il Sig. Renato Zunino, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.



# COMUNE DI CELLE LIGURE

Provincia di Savona

**OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Approvazione.**

Il **Sindaco**, Sig. Renato Zunino, svolge la seguente relazione: "Al fine di meglio illustrare l'oggetto sostanziale dei provvedimenti in materia tributaria che stasera il Consiglio comunale è chiamato a deliberare voglio fare un cenno alla nuova imposta unica comunale. La IUC è costituita

- 1- dall'imposta municipale propria (IMUP), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse in gran parte le abitazioni principali;
- 2- da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico del possessore dell'immobile e in minima parte dell'utilizzatore ;
- 3- dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, che sostituisce la Tares applicata solo per l'anno 2013;

Essendo la I.U.C. costituita da tre differenti tributi, si ritiene opportuno disciplinare con il regolamento tutti gli aspetti comuni ad essi, prevedendo disposizioni che dovranno essere integrate opportunamente da altri differenti regolamenti, uno per ciascun tributo (IMU, TASI e TARI), dal momento che ognuno di essi presenta caratteristiche profondamente differenti e anche al fine di assicurare la massima semplicità nel caso in cui i regolamenti stessi dovessero essere adeguati, in futuro, alle modifiche normative intervenute, senza inficiare quanto qui deliberato; il testo del regolamento dell'Imposta Unica Comunale è stato sottoposto all'esame della Commissione Intersettoriale, così come quelli degli altri tributi che la costituiscono, nella riunione del 20 febbraio 2014, come risulta dall'allegato verbale ed è stato senza dubbio attentamente esaminato dai Consiglieri Comunali, pertanto se ne propone l'approvazione. Mi fermo per dire che anche sugli altri regolamenti, se ci fossero dei problemi non di carattere chiaramente politico ma tecnico, perché su questi regolamenti interferiscono molte leggi diverse, che tra l'altro non sempre il sottoscritto ricorda, abbiamo qui il Rag. Alipede ed eventualmente su questioni specifiche ci fermiamo, sospendiamo il Consiglio Comunale, ce le facciamo spiegare e riprendiamo il Consiglio Comunale. Abbiate pazienza ma questa sera faccio una parte che non è mia. E' un regolamento molto semplice perché tra l'altro riepiloga un po' anche le cose delle altre imposizioni. Io mi fermo qui ed apro la discussione."

**Consigliere D'Anna:** Volevo precisare una cosa: questa pratica, come dovuto, è passata alla Commissione Intersettoriale, ma come avevamo detto all'inizio della nascita, della formazione, dell'ultima Commissione Intersettoriale, l'abbiamo esaminata ma ci siamo astenuti dal dare un voto rimandando poi la discussione al Consiglio Comunale. L'abbiamo portata in Commissione Intersettoriale perché era un atto dovuto per poter discutere, per poter portare in Consiglio le imposte che dovranno essere messe in atto- i regolamenti – e quindi era un atto assolutamente importante per la vita della comunità. Un'unica precisazione: il primo regolamento che si discute non è altro che un contenitore all'interno del quale vanno tutte le altre tasse."

**Consigliere Venturino:** Volevo un chiarimento tecnico: oltre a questo regolamento poi c'è il regolamento IMUP, TASI e TARI; i regolamenti poi determinano poi, a livello comunale, delle tariffe, e questa è ovviamente una scelta politica; la mia richiesta di chiarimenti è questa: il regolamento .. per esempio qua parla di sanzioni, che sono quantificate ... : è una scelta del Comune di Celle od è un obbligo di legge in questi termini in cui sono stati messi?

**Sindaco:** Rispondo io e poi facciamo magari rispondere Alipede; in gran parte vedo che sono rilevanti rispetto all'applicazione di un Decreto Legislativo del 18/12/1977 che dice cosa bisogna fare



Consigliere **Venturino**: Pari pari? Nel senso che noi stiamo applicando la legge dello Stato in tutto e per tutto?

**Sindaco**: Sospendiamo il Consiglio e chiediamo al Rag. Alipede.

Dopo le spiegazioni del Rag. Alipede viene riaperta la seduta del Consiglio.

**Sindaco**: Bene, altre domande?

Consigliere **Bertoldi**: Articolo nove, comma 3: *"i termini di versamento possono essere sospesi o differiti con deliberazione di Giunta Comunale per singoli contribuenti che versino in condizioni di disagio economico particolarmente gravi"*; io chiedo se si può aggiungere "su impulso dei Servizi Sociali";

**Sindaco**: Penso che non ci siano problemi, va bene; segniamocelo però perché poi ... Va bene; gravi calamità naturali, quello vuol dire viene il terremoto oppure, non so, succede ... bisogna aggiungere ..... su indicazione dei Servizi Sociali. Va bene;

Consigliere **Bertoldi**: Un'altra: articolo sette, punto quattro: *"in caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200%"* lo chiedo se è possibile prendere in considerazione quei casi in cui il soggetto passivo versò in condizioni particolari in quel momento, cioè, capite .... non è possibile .... In certi casi è facile, una grave malattia, la sopravvenienza appunto di una grave condizione in quel momento lì è chiaro che quella famiglia non pensa certo a fare denuncia per la IUC.

Assessore **Zunino**: Se posso dire la mia, su quello che dice Bertoldi, da un punto di vista umano è comprensibile però noi dobbiamo agire dal punto di vista della legittimità; il divieto di sosta una volta che è stato comminato è comminato; uno se ha un problema deve fare ricorso altrimenti sarebbe illegittimo l'atto. Io su questo non .... Sì certo, poi capisco, però come succede poi oggi i Servizi sociali danno dei contributi anche a chi non riesca a pagare altre tasse o l'affitto o l'acquisto del pane.

**Sindaco**: Prego, altri interventi? Nessun altro? Allora io metterei in approvazione il regolamento della IUC con quella modifica suggerita dal Consigliere Bertoldi. Chi approva alzi la mano, Chi si astiene? Chi vota contro?

Consigliere **Venturino**: Volevo fare la dichiarazione di voto: Voto contro perché sono tutte scelte che devono essere ben ponderate; ho fatto quella richiesta di chiarimento proprio in questo senso, se noi applichiamo la legge dello Stato e dentro a questa non si può fare nessuna variazione, ok, se invece c'è la forbice, come ha puntualizzato il Rag. Alipede, ogni Amministrazione può agire con delle scelte e queste scelte, secondo me, vanno bene ponderate e la mia scelta magari potrebbe essere diversa.

**Sindaco**: L'immediata esecutività: chi approva? Chi si astiene? Due. Chi vota contro? Uno

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad oggetto:

**Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) –  
Approvazione.**



Preso atto che sono stati resi, all'interno della proposta deliberativa, i pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto di poter provvedere alla sua conforme adozione;

Visto l'art. 48 del succitato Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

A seguito votazione, espressa per alzata di mano che ha ottenuto il seguente esito:

Presenti	n. 15
Voti favorevoli	n. 12
Astenuti	n. 02 (Consiglieri Bertoldi e Beltrame)
Voti contrari	n. 01 (Consigliere Venturino)

## **DELIBERA**

1. di approvare il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di pubblicare il regolamento adottati sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Successivamente, stante l'urgenza, con separata votazione che ha dato n. 12 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Consiglieri Bertoldi e Beltrame) e n. 01 voto contrario (Consigliere Venturino), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.





# COMUNE DI CELLE LIGURE

Provincia di Savona

**OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)-  
Approvazione**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

**VISTO** l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**RICHIAMATO** il Decreto Ministero Interni del 13/02/2014 che ha prorogato al 30/04/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

**VISTO** l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RILEVATO** che il citato art. 1, commi 690 e 692 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che "La IUC è applicata e riscossa dal comune" il quale "designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso";

**RITENUTO** altresì che essendo la I.U.C. costituita da tre differenti tributi, si ritiene opportuno disciplinare con il regolamento in oggetto tutti gli aspetti comuni ad essi, prevedendo disposizioni che dovranno essere integrate opportunamente da altri differenti regolamenti, uno per ciascun tributo (IMU, TASI e TARI), dal momento che ognuno di essi presenta caratteristiche profondamente differenti e anche al fine di assicurare la massima semplicità nel caso in cui i regolamenti stessi dovessero essere adeguati in futuro alle modifiche normative intervenute, senza inficiare quanto qui deliberato;



**RILEVAIO** che l'art. 1 comma 682 della L. 147/2013, prevede le materie di potestà regolamentare specifica per TARI e TASI e IMUP che si ritiene opportuno disciplinare con diversi regolamenti riferiti ai tre tributi richiamati;

**TENUTO CONTO** che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e s.m.i, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**DATO ATTO CHE** , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."* e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

**DATO ATTO** che la proposta in argomento è stata esaminata dalla Commissione Intersettoriale di cui all'art. 29 del vigente Statuto Comunale, nella propria sessione del 20 febbraio 2014, come risulta dall'allegato verbale;

#### **DELIBERA**

1. di approvare il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di pubblicare il regolamento adottati sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
5. di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile;



PARERI FORMULATI AI SENSI ART. 49 - C. 1 - - D. Lgs. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERA - PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Celle Ligure 12/03/2014

Il Responsabile Servizio  
Tributi - Attività Prod. - Personale  
Eugenio Alipede

---



DOTT. GIAN LUCA SPERANZA

COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

**COMUNE DI CELLE**  
*Provincia di Savona*

**PARERE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI**

[AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.LGS. 267/2000]

Il sottoscritto Dott. Gian Luca Speranza, con studio in Genova, Via Ilva 4/2, nominato  
Revisore dei Conti dell'Ente per il triennio 2012/2015;

**VISTI**

- a) l'art. 239 del Tuel;
- b) l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

**ESAMINATI**


gli schemi sottoposti dei regolamenti IMU, IUC, TASI e TARI;

ESPRIME

**PARERE FAVOREVOLE**


IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE

Il Revisore dei Conti  
Gian Luca Speranza









**COMUNE DI  
CELLE LIGURE**

**PROVINCIA DI  
SAVONA**

VIA S. BOAGNO 11  
17015 - CELLE LIGURE

Tel. 019/99801  
Fax 019/993599  
info@comune.celle.sv.it  
www.comune.celle.sv.it



*L'anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di febbraio, alle ore 18,30 presso la Sala Assessori, si è riunita, regolarmente convocata, la Commissione Intersettoriale di cui all'art. 29 del vigente Statuto Comunale, così come nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2009 ed integrata con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16 del 18/03/2010 e n. 22 del 15/05/2012.*

*Sono presenti i Consiglieri Paolo D'Anna - Presidente, Carlo Romano, Pietro Vallerga e Luca Minuto. Partecipano alla seduta il Sindaco, Sig.- Renato Zunino, il Responsabile del Servizio Tributi - Attività Produttive e Personale rag. Eugenio Alipede.*

*Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il rag. Eugenio Alipede.*

*La Commissione risulta regolarmente costituita ai sensi del comma 5 dell'art. 29 dello Statuto Comunale.*

*Il Sindaco relaziona illustrando prima la normativa che ha determinato la necessità di adottare i regolamenti in discussione e successivamente le singole bozze chiedendo di cominciare ad esaminare per logica quello relativo al tributo IUC, trattando lo stesso le materie comuni dei singoli altri 3 regolamenti che per sistematicità sono appunto state inserite in quello generale.*

*Il Presidente D'Anna relazione sulla necessità di dettare indirizzi politici agli uffici per rendere le tariffe più eque possibili pur trattandosi di materia consigliare:*

**1. Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMUP)**

*Non vengono effettuati particolari rilievi.*

**2. Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

*Si informano i consiglieri che verrà modificato l'articolo 6 relativo ai Servizi individuali in relazione al dettato dei regolamenti Ministeriali in itinere.*

**3. Regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

*Non vengono effettuati particolari rilievi.*

**4. Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)**

*Non vengono effettuati particolari rilievi.*

*Non essendovi altro da discutere la Commissione conclude alle ore 19 pertanto i propri lavori, demandando la discussione definitiva al Consiglio comunale.*

*Il Segretario verbalizzante  
Eugenio Alipede*

*Il Presidente  
Paolo D'Anna*





**COMUNE DI CELLE LIGURE**

**Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica  
Comunale (IUC)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## Indice

Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo.....	3
Art. 2 – Oggetto.....	3
Art. 3 – Termini e modalità di dichiarazione.....	3
Art. 4 – Funzionario responsabile ed accertamenti.....	4
Art. 5 Accertamenti in rettifica e d'ufficio.....	4
Art. 6 – Accertamento con adesione.....	5
Art. 7 – Sanzioni e interessi.....	6
Art. 8– Riscossione coattiva.....	6
Art. 9 – Disposizioni generali in materia di versamento.....	7
Art. 10 – Rimborsi.....	7
Art. 11 – Contenzioso.....	8
Art. 11 – Norme transitorie e finali.....	8

### **Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### **Art. 2 – Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale nel Comune di Celle Ligure a norma dell'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto attiene alle disposizioni comuni nell'ordinamento dei tributi IMU, TASI e TARI, per i quali si applicano altresì i rispettivi regolamenti.
2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari in vigore nell'ente.

### **Art. 3 – Termini e modalità di dichiarazione**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti. Resta ferma l'obbligazione solidale da parte degli altri occupanti.

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da questo Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente

#### **Art. 4 – Funzionario responsabile ed accertamenti**

1. La Giunta Municipale designa uno o più Funzionari, distinti per tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

#### **Art. 5 Accertamenti in rettifica e d'ufficio**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi

- versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.
  3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.
  4. L'attività di accertamento può essere effettuata anche secondo criteri selettivi, stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale, sentito il Funzionario responsabile della gestione del tributo, sulla base della capacità operativa dell'ufficio preposto.
  5. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo, curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con tutte le altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

#### **Art. 6 – Accertamento con adesione**

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, si applica all'Imposta Unica Comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente

Regolamento Generale delle Entrate Comunali, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

#### **Art. 7 – Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 8– Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a



soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

#### **Art. 9 – Disposizioni generali in materia di versamento**

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto, inteso separatamente per ciascun tributo di cui al comma 2 dell'articolo 1, sia inferiore ad euro 12,00.
2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 (previsto dall'art. 3 comma 10, Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.
3. I termini di versamento possono essere sospesi o differiti, con deliberazione di Giunta comunale, per tutti i soggetti passivi ovvero per categorie di essi interessati da gravi calamità naturali ovvero per singoli contribuenti che versano in condizioni di disagio economico particolarmente gravi, individuate nella medesima deliberazione, su segnalazione dei servizi sociali.
4. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento coincida con il sabato, la domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
5. Il versamento dell'importo dovuto in autoliquidazione ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

#### **Art. 10 – Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Celle Ligure, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 8 del presente regolamento.

### **Art. 11 – Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 11 – Norme transitorie e finali**

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.



Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Renato Zunino

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Maria Enrichetta Boschi

---

### PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio On-line di questo Comune in data odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo, ai sensi dell'art. 124, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000 e per gli effetti dell'art. 32 comma 1 L.69/2009 e s.m.i. e norme collegate
- è stata comunicata in data odierna - Prot. n. \_\_\_\_\_ alla Prefettura, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D. Lgs. n. 267/2000

**F.to Il Responsabile del  
Servizio Segreteria**

Celle Ligure, li 14 MAG 2011

---

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

**F.to Il Responsabile del  
Servizio Segreteria**

Celle Ligure, li \_\_\_\_\_

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune dal \_\_\_\_\_ a tutto il \_\_\_\_\_

**F.to Il Messo Comunale**

Celle Ligure, li \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Celle Ligure, 14 MAG 2011



**Il Responsabile del  
Servizio Segreteria**

\_\_\_\_\_